



**COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

**REGOLAMENTO DEHORS**

**Approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 6.4.2016**

**Articolo 1 - Oggetto, definizione, tipologie**

1.1 Il presente regolamento, nel rispetto dei principi generali dell'interesse pubblico e perseguendo obiettivi di riqualificazione dell'ambiente cittadino, disciplina l'occupazione del suolo pubblico (oprivatoassoggettato ad uso pubblico) per la realizzazione di dehors ad uso ristoro annessi ad attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al fine di potenziare la qualità degli stessi con adeguati spazi per la somministrazione.

1.2 Per dehors si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico e/o privato assoggettato ad uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto - annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione con le distinzioni di cui ai successivi commi.

1.3 Per dehors stagionale si intende la struttura priva di tamponamenti, posta sul suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico, per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare.

1.4 Per dehors continuativo si intende la struttura priva di tamponamenti, posta sul suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico, per un periodo complessivo non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

1.5 La composizione dei dehors è classificata come di seguito indicato:

- a) tavoli e sedie;
- b) pedane;
- c) elementi di delimitazione;
- d) ombrelloni;
- e) tende a sbraccio;
- f) coperture su disegno, gazebo e pergola;
- g) coperture a doppia falda o a falde multiple;

1.6 Gli elementi individuati al comma 5 ai punti d), e), f), g) del presente articolo sono da considerarsi quali strutture complementari di copertura e/o riparo della tipologia di base individuata al punto a), mentre gli elementi individuati ai punti b) e c) sono qualificati come strutture accessorie.

**Articolo 2 - Schede applicative per la progettazione e l'installazione dei manufatti che compongono le tipologie dei dehors**

**2.1 Tavoli e sedie**

**2.1.1 Definizione - Finalità**

L'occupazione con tavoli e sedie priva di copertura rappresenta la soluzione minima di struttura finalizzata al servizio di somministrazione all'aperto.

**2.1.2 Occupazione**

Al fine di evitare che tavoli e sedie fuoriescano dallo spazio concesso per l'occupazione, l'area stessa deve essere delimitata da fioriere o da apposita segnaletica orizzontale da rimuovere alla scadenza dell'autorizzazione senza arrecare alcun danno alla pavimentazione esistente.

L'occupazione può essere effettuata rasente al margine del marciapiede. In ogni caso deve essere garantita una larghezza libera per il transito pedonale non inferiore a m 1,20.

Sono vietate le occupazioni sulle superfici antistanti i passaggi o gli ingressi pedonali

## **2.2 Pedane, pavimentazione**

### **2.2.1 Definizione**

Materiali o manufatti, facilmente amovibili e appoggiati semplicemente al suolo.

Dette sistemazioni potranno essere a raso o sopraelevate (pedane) aventi anche funzioni di base strutturale adagiata al suolo.

Si intendono per pavimentazioni a raso quelle realizzate con uno strato di ghiaia, o con piastrelle di tipo leggero, posate a secco su letto di sabbia (di norma in parchi o giardini).

Si intendono per pavimentazioni sopraelevate quelle costituite da strutture modulari mobili facenti parte della pedana.

### **2.2.2. Divieti**

Ovunque è vietata la manomissione di suolo pubblico con elementi di ancoraggio, gettate di cemento, posa fissa di materiali e pavimentazioni.

Inoltre è vietata la copertura di chiusini, botole, griglie di aerazione.

E' vietato il taglio di vegetazione e/o verde pubblico.

### **2.2.3 Occupazione**

Pedane, pavimentazioni e gli eventuali elementi di arredo posti a protezione e delimitazione non devono eccedere dalle dimensioni dell'area data in autorizzazione.

### **2.2.4 Indicazioni particolari**

La pavimentazione a raso è consentita esclusivamente sulle aree sterrate. In presenza di alberature la pavimentazione dovrà essere opportunamente distanziata al fine di garantire lo scambio idrico – gassoso dell'apparato radicale.

### **2.2.5 Sicurezza**

Le pedane sopraelevate dovranno avere altezza minore o uguale a cm. 15 salvo casi particolari (es. portici con dislivello superiore rispetto alla quota stradale) e dovranno ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. L'eventuale scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata.

### **2.2.6 Forma, materiali e colori**

Le pedane devono essere a struttura modulare facilmente smontabile (pavimenti galleggianti, quadrotti in legno ad incastro, o simili). Nelle zone storiche le pedane devono essere stilisticamente inserite e poco invasive.

## **2.3 Fioriere ed elementi di delimitazione**

### **2.3.1 Definizione**

Si intende per elemento di delimitazione qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi in autorizzazione rispetto al restante suolo pubblico.

### **2.3.2 Finalità**

Tali manufatti vengono utilizzati al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato.

Le fioriere sono utilizzate a scopo ornamentale e/o per delimitare occupazioni di spazio pubblico per esercizi di somministrazione.

### **2.3.3 Tipologie previste**

Manufatti adottabili:

- fioriere
- recinzioni quali cordoni, balaustre, pannelli paravento o simili.

La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, necessariamente uguali fra loro. Qualora il concessionario usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione.

#### 2.3.4 Occupazione

La posa di vasi o di fioriere a scopo ornamentale, ossia non collocate a delimitazione di un'area più estesa, potrà essere autorizzata solo rasente al muro dello stabile, purché rimangano liberi m 1,20 per iltransito pedonale.

Occupazioni con elementi a delimitazione di spazi pubblici destinati alla somministrazione (dehors):

- a) I manufatti non devono debordare dall'area di autorizzazione;
- b) per evitare situazioni di abbandono e di degrado, l'autorizzazione anche durante il periodo di chiusura stagionale dell'esercizio, o di non utilizzo dell'occupazione, il titolare dell'autorizzazione deve garantire una costante manutenzione e decoro degli elementi posti a delimitazione dell'area.

Le recinzioni devono garantire la percezione visiva complessiva del contesto urbano specifico.

Le recinzioni, se costituite da uno o più telai accostati, dovranno avere montanti a sezione contenuta ed eventuali pannelli di completamento dovranno essere prevalentemente trasparenti (trasparenza minima 40% della superficie complessiva).

#### 2.3.5 Dimensioni

Quando le fioriere sono poste a delimitazione di aree rasenti al muro dello stabile, la loro altezza, comprensiva delle essenze a dimora, non dovrà superare m 1,50.

Quando le fioriere sono poste a delimitazione di aree collocate verso il bordo del marciapiede, la loro altezza, comprensiva delle essenze a dimora, non dovrà superare m 1,20.

Quando le fioriere sono poste rasente ai muri, a scopo ornamentale, la loro altezza, comprensiva delle essenze a dimora, è libera; la larghezza del vaso non dovrà superare m 0,50 e le piante non dovranno debordare dal vaso stesso.

I paraventi possono avere altezza massima di m 1,60. Nel caso in cui trattasi di elementi aggiunti alla recinzione, questi dovranno essere totalmente trasparenti. Nel caso in cui il paravento costituisca anch'essa recinzione, per la parte inferiore (fino all'altezza di 110 cm) si dovranno rispettare le prescrizioni previste per le recinzioni.

Sono ammessi i rampicanti su graticci a patto che non superino le dimensioni stabilite nel punto precedente.

Gli altri tipi di recinzione devono avere altezza massima di m 1,10.

#### 2.3.6 Pubblicità

Non è consentita alcuna pubblicità sul manufatto "dehors".

#### 2.3.7 Manutenzione

I vasi devono essere mantenuti in buone condizioni e le piante devono essere resistenti agli agenti esterni.

Le stesse vanno mantenute comunque in buono stato: non devono essere ammalate, né infestate da parassiti.

#### 2.3.8 Rimozione e sanzione

Le fioriere abbandonate, rotte, con essenze morte devono essere rimosse da parte di coloro che le hanno posizionate, in caso contrario l'Amministrazione comunale procederà in danno a norma di legge.

#### 2.3.9 Forma, materiali e colori

In linea generale si predilige l'uso di materiali naturali e/o metallici con finitura opaca di tonalità cromatica adeguata all'ambiente circostante.

#### 2.3.10 Sicurezza

- Gli appoggi al suolo non dovranno costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale edovranno garantire la stabilità del manufatto.
- I vetri dovranno essere antisfondamento, è ammesso l'uso del policarbonato.

## 2.4 Ombrelloni

### 2.4.1 Definizione

Struttura portante con copertura in tela o altro materiale similare fornita di un solo punto di appoggio al suolo di forma poligonale, circolare, quadrata o rettangolare.

### 2.4.2 Occupazione

La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell'area data in autorizzazione.

### 2.4.3 Pubblicità

Non sono ammesse scritte pubblicitarie.

### 2.4.4 Sicurezza

Gli ombrelloni devono essere ancorati ad appositi basamenti. Le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di m 2,20 dal suolo.

### 2.4.5 Rimozioni e sanzioni

Gli ombrelloni devono essere chiusi in caso di vento; analogamente devono essere chiusi o rimossi durante la notte.

### 2.4.6 Forma, materiale e colori

I materiali degli ombrelloni possono essere di forma poligonale, circolare, quadrata o rettangolare costruttive in legno e/o in metallo verniciato, con copertura in tela o altro materiale similare. I colori devono inserirsi nel contesto in cui sono ubicati. L'amministrazione ha la facoltà di indicare specifici colori.

## 2.5 Copertura a falde inclinate, a doppia cappottina, a padiglione

### 2.5.1 Definizione

Strutture con coperture provviste di più punti di appoggio al suolo.

La *struttura a falda inclinata* si presenta con due soluzioni:

- a) con struttura centrale in modo da costituire una sorta di manufatto o sbraccio;
- b) con montanti perimetrali e, in genere, chiusure sui timpani dei due lati minori.

La *struttura a doppia cappottina* si presenta con due soluzioni:

- a) con struttura centrale e volta di forma semicilindrica aperta o chiusa in testata;
- b) con montanti perimetrali e volta semicilindrica aperta in testata (tunnel).

La *struttura a padiglione* si presenta, di massima, con due soluzioni:

- a) a piccoli moduli ripetuti (circa m 2 X 2) di pianta quadrata, con struttura metallica e/o lignea e copertura a piramide;
- b) a pianta centrale varia, con struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa.

### 2.5.2 Divieti

Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico.

E' vietata ogni forma di pubblicità sul manufatto.

### 2.5.3 Occupazione

Trattandosi di strutture autonome, di norma l'occupazione può essere realizzata in prossimità del bordo del marciapiede, in sede stradale qualora consentito, in viali alberati, nei parchi e nei giardini; solo in casi particolari, da concordare preventivamente con l'Amministrazione comunale, possono collocarsi a parete ai muri o a parti porticate; non sono ammessi collegamenti con il retrostante esercizio che possano essere d'intralcio al passaggio pedonale.

Per occupazioni sui marciapiedi o viali alberati, la copertura non dovrà interferire in alcun modo con l'chioma degli alberi. Le strutture rigide superiori dovranno distanziarsi di almeno m 0,50 dal tronco degli stessi.

Per occupazioni nei parchi e su giardini la struttura deve essere posta ad una distanza minima di m 5,00 misurati a raggio dal tronco degli alberi. Nel caso in cui l'occupazione sia effettuata, anche parzialmente sulla carreggiata, anche in vie pedonali o a traffico limitato, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso (ambulanza, vigili del fuoco) e delle forze di polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari 4,00 salvo deroghe espressamente concordate con gli enti preposti al pronto soccorso.

## **2.6 Strutture a padiglione temporanee con possibilità di chiusura stagionale**

### **2.6.1. Definizione**

Strutture composite che, seppure rispondenti ai requisiti della temporaneità, possono essere chiuse perimetralmente da superfici rigide e trasparenti in concomitanza con i mesi più freddi da utilizzarsi esclusivamente per la sosta e il consumo.

### **2.6.2 Divieti**

E' vietata ogni infissione al suolo e alla parete dell'edificio di pertinenza.

E' vietata ogni forma di pubblicità sul manufatto.

### **2.6.3 Occupazione**

Tali strutture sono di norma da considerarsi come manufatti autonomi da collocarsi ad una distanza minima dall'edificio di pertinenza pari alla larghezza del marciapiede se esistente (sia esso sopraelevato o a raso con pavimentazione differenziata rispetto alla carreggiata), per consentire il passaggio pedonale e/o per non occultare eventuali grate di aerazione presenti sul marciapiede stesso e/o per consentire il mantenimento dei requisiti di aerazione e illuminazione dei locali retrostanti.

Nel caso in cui l'occupazione sia effettuata, anche parzialmente, sulla carreggiata, anche in vie pedonali o a traffico limitato, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso (ambulanza, vigili del fuoco) e delle forze di polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari 4,00 salvo deroghe espressamente concordate con gli enti preposti al pronto soccorso.

### **2.6.4 Forma, materiali e colori**

Le forme da privilegiare sono quelle che si ricollegano all'architettura tradizionale di manufatti con copertura a falde inclinate, a botte o a padiglione; il manufatto avente struttura preferibilmente in legno e/o metallica, deve risultare il più possibile trasparente; i montanti devono essere a sezione contenuta; sono assolutamente vietati gli allumini anodizzati (oro, argento, bronzo e pvc); in casi particolari, possono essere presentati progetti innovativi non contemplati nel presente regolamento sia per forma, materiali e colori, a condizione che risultino giustificati dalla particolarità del sito in cui vanno collocarsi; per quanto riguarda i materiali e colori, vanno considerati in rapporto all'edificio di pertinenza e all'ambiente circostante.

## **2.7 Copertura a falde inclinate, a doppia cappottina, a padiglione**

### **2.7.1 Definizione - finalità**

Uno o più teli retraibili in tessuto o materiali similari, posti all'esterno degli esercizi commerciali, privi di punti di appoggio al suolo, semplicemente agganciati alla facciata.

### **2.7.2 Divieti**

Le tende aggettanti sono di norma vietate nelle strade non pedonali senza marciapiedi, a meno che non siano compatibili con le situazioni locali.

### 2.7.3 Occupazione

L'occupazione deve realizzarsi di norma in corrispondenza dell'esercizio del concessionario, previo nulla-osta della proprietà o dell'amministrazione dello stabile.

### 2.7.4 Forma, materiali e colori

La forma tipica della tenda a sbraccio consiste in un telo inclinato verso l'esterno con eventuale presenza di mantovana frontale e/o laterale. In linea generale le tende dovranno essere realizzate in tela atessuto similare, i colori devono inserirsi nel contesto urbano.

L'amministrazione ha la facoltà di indicare specifici colori.

### 2.7.5. Modalità di posa

E' sempre necessario tener conto dei criteri di rispetto delle aperture o delle campiture esistenti, sia sulle facciate che sugli elementi architettonici decorativi.

### 2.7.6 Dimensioni

L'altezza minima dal suolo di detti manufatti deve essere di mt. 2,20. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché siano ad una distanza minima dal suolo di mt. 2,20.

### 2.8 Conformazione e materiali dei dehors

Poiché il dehors surroga di fatto la funzione della sala di sosta o da pranzo, esso deve essere dotato dei corrispondenti requisiti di igienicità delle superfici e, in particolare, di pareti e pavimento costruiti o rivestiti di materiale facilmente lavabile. Non si ritengono ammissibili pavimenti o pareti che presentino discontinuità, né pavimenti rivestiti di moquette o altro materiale che faciliti l'assorbimento della sporcizia o della polvere.

## **Articolo 3 - Criteri di regolamentazione generale per la collocazione dei "dehors"**

3.1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico privato un dehor, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere dal Comune preventiva autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico.

3.2 Per i dehors di cui all'art. 1 comma 5 punti d, e, f, g ove sono presenti strutture di copertura dovrà essere presentata unitamente alla domanda di cui al precedente punto 1, specifico elaborato di progetto con allegata relazione statica e sismica a firma di tecnico abilitato e/o omologazioni e certificati al fine di garantire la sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

3.3 In presenza di vincoli di tutela ambientale e paesaggistici determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.

3.4 Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di "dehors" elencati al precedente art. 1, devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico.

3.5 Il titolare del pubblico esercizio che intende collocare un dehor deve presentare al competente ufficio del Comune richiesta di autorizzazione per ampliamento della superficie di somministrazione ai sensi del presente regolamento.

## **Articolo 4 - Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo con "dehors"**

4.1 Ai fini del presente regolamento, si ha occupazione di suolo pubblico, come definito all'art. 1, comma 1, quando il soggetto deposita ed occupa il suolo con beni strumentali, materiali ecc. quali pedane, tavoli, sedie, pavimentazioni, e con eventuali strutture di copertura.

4.2 L'occupazione di suolo per i "dehors" deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio del concessionario ed in ogni caso l'area oggetto dell'occupazione deve essere delimitata con fioriere e/o con apposita segnaletica orizzontale da rimuovere alla scadenza dell'autorizzazione senza arrecare alcun danno alla pavimentazione esistente.

4.3 Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti i negozi adiacenti, aree in corrispondenza di aperture, aree private soggette all'uso pubblico potrà essere richiesto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati.

4.4 L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente.

4.5 Non è consentito installare dehors o parti di esso a contatto di un edificio se non previo assenso scritto del condominio.

Per la realizzazione dei dehors devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- ove le condizioni della viabilità veicolare e pedonale lo consentano, preferibilmente in aderenza al fronte dell'esercizio commerciale;
- nei centri abitati, l'occupazione dei marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché rimanga sempre libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt. 1,20;
- devono essere osservate tutte le norme di competenza dettate dal vigente codice della strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici.
- per le strade veicolari a doppio senso di marcia, ove sia consentita la sosta, su entrambi e/o su un sol lato dovrà essere garantito il passaggio dei mezzi con un minimo di corsia utile per il transito dei veicoli non inferiore a mt. 6,00;
- per le strade veicolari a senso unico di marcia, ove sia consentita la sosta, su entrambi e/o su un sol lato dovrà essere garantito il passaggio dei mezzi con un minimo di corsia utile per il transito dei veicoli non inferiore a mt. 3,75;
- l'occupazione della carreggiata è ammessa nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento ed al vigente codice della strada con la precisazione che comunque deve essere garantito il libero passaggio sul marciapiede esistente interposto tra l'esercizio commerciale e la struttura del dehors significando quanto segue:
  - se il marciapiede esistente è di larghezza superiore ai 1,20 metri potrà essere occupata la parte eccedente i mt. 1,20;
  - in assenza di marciapiede dovrà essere garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata impedita capacità motoria;
  - devono essere rispettate le norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
  - dovrà essere rispettata una distanza non inferiore a metri 0,50 dal tronco degli alberi, fatte salve misure maggiori che potranno essere prescritte dai competenti uffici comunali per ragioni di salvaguardia dei valori estetico ambientali e di rispetto del verde;
  - non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune;
  - la lunghezza massima del dehor deve essere limitata alla lunghezza del fronte dell'esercizio commerciale di riferimento individuata dagli assi dei muri di proprietà. Qualora il fronte dell'esercizio non consente la realizzazione di un dehor di adeguate dimensioni è ammessa la realizzazione dello stesso anche oltre gli assi dei muri di proprietà previo assenso delle adiacenti attività e/o del condominio;
  - la superficie lorda di spazio pubblico occupata in pianta dal dehors non può superare il limite massimo di mq 40. Nel caso di dehors da realizzarsi su suolo privato è possibile derogare il limite di superficie dei 40 mq fino ad un massimo del 40% della superficie dell'attività principale cui è annesso il dehors;
  - l'altezza netta interna misurata dal piano pavimento all'intradosso della copertura non deve essere

inferiore a mt 3,00 e l'altezza complessiva misurata dal piano marciapiede all'estradosso della copertura non deve essere superiore a metri 3,20 e comunque non superiore all'altezza dei locali cui il dehors è collegato;

- la distanza radiale minima dal bordo di eventuali balconi non può essere inferiore a metri 2. Distanze minori sono ammesse se autorizzate in forma scritta dal titolare dell'edificio/alloggio/i di cui i balconi sono pertinenziali;

- la distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 2;

- sulla testata della struttura dei dehors a seconda del flusso di traffico interessato è obbligatorio apporre opportuna segnaletica verticale ai sensi del Nuovo Codice della Strada;

- gli ostacoli, esistenti entro o vicino la carreggiata, che comportino restrizioni di spazio o pericolo per la circolazione, devono essere segnalati mediante strisce alternate tracciate sull'ostacolo bianche rifrangenti nere, inclinate a 45° in basso verso il lato dove i veicoli transitano; possono essere realizzate anche su una superficie indipendente da applicare sull'ostacolo;

- divieto di fermata lungo il filo esterno della delimitazione dell'area e per tutta la sua lunghezza da indicarsi con apposita segnaletica, munita di inizio e fine, da posizionare in corrispondenza dell'inizio e della fine dell'occupazione. In tal caso sarà sufficiente utilizzare segnali di dimensioni piccole;

### **Articolo 5 – Deroga alla disciplina delle distanze**

5.1 Per dette strutture non si applica la disciplina delle distanze previste dal vigente Regolamento Edilizio Comunale a condizione che:

a) rispettino le norme dettate dagli artt. 873 e segg. del Codice Civile relativamente alle distanze dai confini di proprietà e dai fabbricati esistenti o sia sottoscritto un atto di assenso dal confinante per deroga dalle sole distanze dai confini;

b) non causino alcuna limitazione ai diritti di terzi;

c) non causino diminuzione dei coefficienti di illuminazione e ventilazione per i locali principali dei fabbricati esistenti, ai sensi dei vigenti regolamenti di igiene e Sanità;

d) non chiudano luci o vedute preesistenti ai sensi artt. 900-907 del Codice Civile;

e) non siano in contrasto ad eventuali norme di sicurezza;

f) non rechino pregiudizio alla circolazione stradale, ai sensi del vigente Codice della Strada (D.Lgsn. 285/92 e DPR 495/92);

### **Articolo 6 – Tassa di occupazione e canone**

6.1 La realizzazione di "dehors" su suolo pubblico è soggetta al pagamento di un canone mensile da corrispondersi all'Amm.ne concedente fissato in conformità delle tariffe vigenti per occupazione dello spazio pubblico.

6.2 La realizzazione di "dehors" su suolo privato, assoggettato ad uso pubblico, è soggetta al pagamento di un canone da corrispondersi all'Amm.ne concedente fissato allo stato nella misura mensile del 50% del canone di cui al precedente comma;

6.3 Il canone relativo all'autorizzazione dei "dehors" verrà corrisposto in rate semestrali anticipate a partire dalla stipula dell'atto di autorizzazione.

### **Articolo 7 - Pubblicità su elementi componenti i "dehors"**

7.1 Sugli elementi componenti i "dehors" non sono ammessi mezzi pubblicitari escluso quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio non luminosi né illuminati collocabili esclusivamente su manufatti di cui all'art. 1 comma 4, previo pagamento della relativa imposta di pubblicità ove nericorrono i presupposti impositivi.

7.2 Il rilascio di concessioni per l'installazione di manufatti "dehors" è effettuato dal competente Ufficio comunale secondo quanto riportato nel presente Regolamento.

## **Articolo 8 - Lavori nel sito e nel sottosuolo del sito “dehors”**

8.1 Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti ogniqualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi o per interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative. In tal caso l'Ente e/o il soggetto privato interessato provvederà a comunicare tempestivamente all'esercente, con nota formale, la data in cui il suolo dovrà essere reso libero.

## **Articolo 9 - Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi del “dehors”**

9.1 Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private consequenziali e/o attinenti all'autorizzazione amministrativa, deve essere risarcito dagli esercenti, che restano impegnati ad esibire apposita polizza assicurativa.

9.2 Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

9.3 Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano stati provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi di riparazione, in accordo con l'Ufficio tecnico competente del Comune.

## **Articolo 10 - Manutenzione degli elementi dei “dehors”**

10.1 Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei “dehors” devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali.

10.2 L'area utilizzata per l'installazione dei dehors deve essere mantenuta in perfetto stato igienico – sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibita ad uso improprio.

10.3 E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazione di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico – estetica, pena la revoca dell'autorizzazione. In caso di inottemperanza, l'Amministrazione comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta del manufatto, con successivo conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quanto altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

## **Articolo 11 - Proroga e/o rinnovo delle concessioni**

11.1 La autorizzazione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato assoggettato ad uso pubblico) con dehors stagionale può essere prorogata previa presentazione della richiesta di proroga, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria. Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 270 giorni nell'arco dell'anno solare e di cinque anni per quelle continuative.

11.2 In occasione di rinnovo dell'autorizzazione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e/o tassa o tributi comunali inerenti il dehors riferiti all'anno precedente ed il nulla osta.

Costituisce comunque causa di diniego per il rilascio della autorizzazione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti. I termini del procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione sono stabiliti in 30 giorni.

## **Articolo 12 - Ritiro, revoca e sospensione delle concessioni per i “dehors”**

12.1 L'autorizzazione per i “dehors” può essere revocata, con emanazione di specifico provvedimento dirigenziale, quando l'Amministrazione comunale deve utilizzare diversamente l'area interessata dall'installazione dei dehors, in tal caso si provvederà ad informare tempestivamente i soggetti interessati all'impossibilità di rinnovo dell'autorizzazione, previa verifica della cantierabilità del progetto esecutivo relativo alle trasformazioni dell'area.

12.2 L'autorizzazione per i “dehors” può essere revocata secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

12.3 L'autorizzazione può essere altresì revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

a) previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto a quanto assentito, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;

b) previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;

c) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;

d) qualora vengano a mancare le autorizzazioni prescritte dal presente regolamento;

e) qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;

f) in caso di mancato pagamento del canone e/o tributo dovuto per l'installazione dei “dehors”.

12.4 Nei casi previsti dai punti b), c), d), del comma precedente l'autorizzazione, in prima istanza, potrà essere immediatamente sospesa. Potrà inoltre essere sospesa per interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l'ingombro della sede stradale.

### **Articolo 13 – Attività**

13.1 Il dehor non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata e' destinata esclusivamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

### **Articolo 14 – Orario**

14.1 L'orario di apertura e chiusura dell'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte nei dehors collocati su suolo pubblico e/o privato è lo stesso rispettato dall'attività cui il Dehors è collegato.

### **Articolo 15 - Piani di zona**

15.1 L'Amministrazione comunale, attraverso gli uffici competenti, potrà vagliare progetti d'arredo coordinati, riferiti alla medesima area, presentati da più titolari di attività commerciali.

### **Articolo 16 - Procedure e semplificazioni**

16.1 Le procedure relative ai procedimenti amministrativi prelusivi all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione per l'installazione di “dehors” sono definite con specifici atti dal funzionario competente, e comunque nel rispetto dei principi di semplificazione dell'attività amministrativa dettati dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

16.2 La durata del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione o diniego per la collocazione dei “dehors” nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento è determinata in via generale in sessanta giorni.

16.3 Le procedure definite secondo quanto previsto dal precedente comma 1) devono tener conto dei passaggi istruttori interni ed esterni all'Amministrazione comunale, precisando i casi nei quali essi abbiano rilevanza obbligatoria.

16.4 In ogni caso deve essere garantita tempestiva informazione al richiedente in ordine allo sviluppo del procedimento relativo al provvedimento di autorizzazione, al fine di assicurare

all'interessato la partecipazione nel procedimento stesso con l'utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa vigente.

### **Articolo 17 – Sanzioni**

17.1 Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di autorizzazione, non ottempererà alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D. lgs 30 aprile 1992 n. 285 fatto salvo il minimo edittale previsto dall'art. 10 comma 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

17.2 Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, non sanzionate specificatamente dal codice della strada o da altre leggi e regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100,00 € ad un massimo di 500,00 €. In ogni caso saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi fatte salve eventuali sanzioni accessorie previste dal codice della strada.

17.3 Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta autorizzazione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui il dehors è funzionalmente connesso, è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 20 commi 4 e 5 del codice della strada e s.m.i.

17.4 L'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova autorizzazione per l'anno successivo.

### **Articolo 18 - Autorizzazione e modalità per le richieste**

18.1 Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande (licenze tipo A e B) che intenda collocare, su suolo pubblico, ovvero privato di uso pubblico, un dehors, con o senza elementi di copertura, deve ottenere preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale nel rispetto del presente regolamento e delle normative vigenti.

18.2 Al fine di facilitare lo sviluppo del provvedimento per l'autorizzazione di cui al punto precedente, il titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione deve presentare all'Ufficio Tecnico, formale istanza, corredata della seguente documentazione:

a) Elaborato grafico (planimetria, prospetti e sezioni) in tre copie, preferibilmente in scala 1:50, corredato da rilievo planimetrico dell'area interessata estesa per un raggio di m 100 circa, in scala

adeguata, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali difacciata, elementi architettonici ecc., redatti da tecnico abilitato alla professione;

b) relazione tecnica asseverata da professionista abilitato, con la quale, tra l'altro, vengono indicate: le caratteristiche costruttive della struttura; lo stato di fatto dell'area interessata; l'indicazione della eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali e/o impianti semaforici; le caratteristiche di eventuali impianti tecnologici da installare e le modalità d'uso;

c) relazione tecnica asseverata afferente il collaudo strutturale del manufatto da installare;

d) rilievo fotografico a colori relativo allo stato dei luoghi dove il dehors dovrà essere inserito;

e) nulla osta del proprietario del suolo privato d'uso pubblico o dell'amministratore del compendio immobiliare condominiale;

f) depliant illustrativo degli arredi;

g) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà attestante:

- l'iscrizione alla Camera di Commercio;

- l'autorizzazione dell'esercizio pubblico;

- la regolarità contributiva relativamente ai tributi per l'esercizio commerciale;

h) nel caso di dehors su suolo pubblico, polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, con massimale adeguato, per danni eventualmente arrecati dalla struttura a cose o persone.

18.3 Qualora sia richiesto il rinnovo dell'autorizzazione, ove il dehors sia quello collocato nella stagione immediatamente precedente, in calce all'istanza del titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente oggetto dell'autorizzazione originaria, esimerà il titolare stesso dal produrre la documentazione elencata al punto 18.2 lett. a), b), c), d), f), mentre vanno riprodotti gli atti di cui al punto 18.2 lett. e), g), h).

18.4 Allo scadere del termine dell'autorizzazione e qualora per la medesima non sia stato concesso il rinnovo, ogni singolo elemento del dehors dovrà essere prontamente rimosso dal suolo pubblico e/o privato di uso pubblico. Il dehors inoltre dovrà essere rimosso dietro semplice richiesta dell'Amministrazione qualora motivate esigenze della stessa lo ritenessero necessario.

18.5 Ad avvenuta installazione del dehors il titolare dell'autorizzazione è tenuto a trasmettere all'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione, prima dell'uso, certificato di regolare esecuzione

redatto da professionista abilitato corredato da idonea documentazione fotografica – almeno due foto a colori – della struttura installata. A tale documentazione dovrà essere allegata copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto per l'installazione dei “dehors”.

18.6 In qualsiasi momento l'Amministrazione può svolgere controlli sulla conformità del dehors installato al progetto presentato e alle prescrizioni eventualmente imposte.

#### **Articolo 19 – Regolarizzazione delle strutture esistenti**

Per tutte le strutture riconducibili alla tipologia del “dehors”, realizzate senza autorizzazione in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento, è data facoltà di regolarizzazione, a condizione che le strutture risultino conformi alle disposizioni di cui al presente Regolamento, anche mediante interventi di adeguamento di carattere strutturale e/o ornamentale, sempre mediante il ricorso all'istituto dell'autorizzazione di “dehors”.

#### **Articolo 20 - Disposizioni di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento al d.lgs. n.285/1992 (Codice della Strada), al vigente Regolamento Edilizio, al vigente regolamento per l'occupazione di suolo pubblico ed al Regolamento di Polizia Urbana.

#### **Articolo 21 - Disposizioni finali**

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.

Tutte le installazioni già presenti dovranno presentare, al momento della scadenza dell'autorizzazione in atto, nuova domanda ai sensi del presente Regolamento.